



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Giudice Sportivo Territoriale

DECISIONE

Proc. n. 36S/2020 a carico di Franco Pozzi

PREMESSO

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Gian Battista Beretta, Presidente della Commissione Sportiva Golf Brianza C.C., la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti del Sig. Franco Pozzi;
- che nel citato rapporto informativo si contesta al Sig. Franco Pozzi che, in occasione della competizione Golfisti Manager Italia, disputatasi in data 3.09.2020 presso il Golf Brianza C.C., avrebbe consegnato uno score alterato e non veritiero nell'indicazione dei colpi giocati alle buche 2 e 6;
- che tale fatto integra l'illecito di cui all'art. 17 lett. c) del Regolamento di Giustizia che prevede la sanzione della squalifica temporanea da 12 mesi alla radiazione;
- che il Giudice Territoriale fissava udienza per il giorno 28 settembre 2020 inviando regolare comunicazione e la proposta di decreto sanzionatorio in atti;
- che l'udienza veniva rinviata all'8 ottobre 2020 su richiesta dell'incolpato per pregressi impegni personali;
- che all'udienza fissata compariva il Sig. Franco Pozzi che rendeva dichiarazioni come da verbale.

motivi della decisione

Preliminarmente il Giudice rileva che, per errore, nell'atto di incolpazione è contestato di aver consegnato uno score alterato e non veritiero nell'indicazione dei colpi pur risultando contestato il solo art. 17 lett. c) R.G.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Il capo di imputazione va corretto escludendo la ricorrenza dell'alterazione dello score e limitandolo alla sola non veridicità dello stesso.

Il fatto nella sua materialità è indiscutibile, posto che l'accertamento del numero dei colpi giocato alle due buche in contestazione dal Sig. Pozzi è stato effettuato dal Presidente della Commissione Sportiva, appositamente incaricato del controllo della regolarità della gara.

L'incolpato, peraltro, non ha contestato il suddetto conteggio esponendo le ragioni per le quali ritiene essersi trattato di una "disattenzione" (così si è espresso durante l'esame) e non di una condotta volontaria.

In effetti, in udienza, ha affermato di essere stato, quel giorno, in una condizione psicologica particolare sia per la presenza di un amico di recentissima vedovanza, sia per l'impegno di un'assemblea straordinaria condominiale previsto per le ore 19, finalizzata ad ovviare a gravi danni subiti dal tetto con allagamenti degli appartamenti, tanto da aver pensato di ritirarsi dalla gara ove la stessa si fosse protratta rispetto all'orario utile per l'incombente.

Il Giudice rileva altresì che si tratta di giocatore di età avanzata (77 anni).

Vero è che il risultato finale di 31 punti non poteva certo concorrere alle prime posizioni in classifica né peraltro ad evitare l'aumento percentuale dell'hcp e, pertanto, rende meno probabile che l'indicazione non veritiera sia stata voluta per concorrere ai premi o per evitare la cosiddetta virgola.

Si dà atto, infine, che sullo score del Sig. Chiocchini, sul quale il Pozzi annotava i propri colpi nella colonna marker, alle buche 2 e 6 risultano annotati rispettivamente 6 e 7 colpi in coerenza con quanto risulta dallo score del Sig. Pozzi tenuto dal marcatore.

A fronte di tale giustificazione va considerato, tuttavia, che l'incolpato è giocatore abbastanza esperto e le buche contestate si ponevano all'inizio del giro dal che appare improbabile che già si manifestasse una qualche forma di agitazione per l'avanzare dell'orario.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Appare, infine, assai grave che l'errore di conteggio sia stato di ben due colpi e che il corretto conteggio dei medesimi avrebbe portato su entrambe le buche a segnare una X, fatto questo che normalmente resta impresso nella memoria del giocatore.

Tutto ciò considerato

il Giudice Territoriale, pur osservando che non è stata raggiunta la prova dell'elemento doloso della condotta "oltre ogni ragionevole dubbio", in applicazione dell'art. 4 del Regolamento di Giustizia, ritiene che la contestazione vada derubricata come condotta colposa di particolare gravità.

Detta condotta, infatti, si caratterizza per un elevato grado di negligenza e incuria sia con riferimento alla partecipazione ad una gara con eccessiva leggerezza circa le proprie condizioni psicofisiche, sia con riferimento allo scarso interesse mostrato per la corretta annotazione dei risultati.

Conclusivamente, sanzione adeguata alla gravità dell'illecito colposo appare quella della squalifica e, conseguentemente,

irroga

al Sig. Franco Pozzi per l'illecito ritenuto in sentenza la **sanzione della squalifica temporanea** per mesi 5 (cinque) con il conseguente divieto di svolgere attività sportiva in ambito F.I.G. per la durata di mesi 5 (cinque).

Milano, 12 ottobre 2020

Avv. Federico Sinicato